

**CONTRATTO a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 del D.lgs. n. 50 del 2016,
per l'affidamento del**

***Servizio di ricezione ed analisi dei dati di telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere
situate nelle acque territoriali nazionali al fine dell'individuazione precoce di eventuali
inquinamenti da idrocarburi***

CIG 9334807E6A

TRA

**Il Ministero della transizione ecologica, di seguito denominato "Ministero" o "Amministrazione",
con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 97047140583, rappresentato dalla
Dott.ssa Emanuela Spadoni, nata a Roma, il 27/11/1969, Dirigente della Divisione VI *Difesa del mare
e supporto al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare* della Direzione Generale Patrimonio
naturalistico e mare**

E

**e-GEOS S.p.A, (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto di Leonardo –
Società per azioni e Thales S.A) con sede legale in Località Terlecchie SNC 75100 Matera – Italia,
capitale sociale di € 5.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Matera con il n. di codice
fiscale e P.IVA 01032180778 e rappresentata dall'Ing. Bruno Versini - nato a Roma il 22/07/1959 -
in qualità di Chief Operating Officer e Rappresentante Legale della Società di seguito denominata
"Contraente" o "e-GEOS"**

PREMESSO CHE:

- il Ministero, ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "*Disposizioni per la Difesa del Mare*" e successive modificazioni ed integrazioni ed anche in ottemperanza alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, ha tra le sue competenze la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti a cui ottempera mediante l'attivazione a livello nazionale di un sistema finalizzato alla prevenzione e lotta agli inquinamenti marini che viene espletato mediante il noleggio di una flotta di unità navali altamente specializzate;
- il Ministero, al fine dell'individuazione precoce di eventuali sversamenti di idrocarburi, ha promosso un monitoraggio continuo tramite satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle

- acque territoriali nazionali, tale da consentire il rapido dispiego ed intervento delle unità navali;
- il sistema integrato di antinquinamento marino, di cui l'attività di monitoraggio satellitare è parte, riveste carattere di pubblica utilità in quanto mirato alla tutela del mare e degli ecosistemi marini;
 - il 31/08/2022 costituisce data di scadenza dei seguenti atti:
 - accordo di licenza d'uso stipulato dal Ministero con l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata anche "ASI"), avente per oggetto la fornitura e l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed, contenente altresì i termini e le condizioni che disciplinano la cooperazione tra l'ASI e la scrivente Amministrazione nell'ambito del Progetto di monitoraggio satellitare delle Piattaforme Petroliere nelle acque territoriali nazionali;
 - contratto stipulato dal Ministero con e-GEOS per l'esecuzione del servizio di ricezione, elaborazione ed analisi di dati relativi ad immagini SAR, fornite in relazione al sopra richiamato accordo di licenza d'uso, in numero di 800 su base annua, derivanti da telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali;
 - con determina a contrarre prot. 106 del 24 giugno 2022 il Direttore Generale della Direzione generale Patrimonio naturalistico e mare del Ministero (DG-PNM) ha disposto l'affidamento, in virtù della particolare natura tecnica dell'attività richiesta, relativa ad applicazioni nel settore dell'osservazione della terra ed alla menzionata titolarità esclusiva, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società e-GEOS per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di avvio attività da parte della DG-PNM, per una spesa complessiva stimata pari ad euro 605.120,00, IVA inclusa, a gravare sul capitolo di spesa 1644 PG 05 ed ha individuato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Paolo Feliciotti;
 - in data 5 settembre 2022 il Ministero ha sottoscritto con Agenzia Spaziale Italiana – ASI la licenza per l'utilizzo dei prodotti COSMO SKY MED, senza oneri a carico del Dicastero stesso, necessaria per la realizzazione delle attività di monitoraggio satellitare delle Piattaforme Petroliere nelle acque territoriali nazionali di cui al presente contratto;
 - con nota prot. 91242 del 21/07/2022, il Ministero si è rivolto ad e-GEOS chiedendo la presentazione di un'offerta tecnico-economica per la ricezione ed elaborazione di dati satellitari in Near Real Time;
 - la società e-GEOS in data 29.07.2022, prot. CMM-PRO-22-057, successivamente precisato il 25/08/2022, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica corredata da garanzia fideiussoria con scadenza al 01/09/2023, ritenuta congrua dall'Amministrazione;

- ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011, in data 21/07/2022 tramite accesso al portale BDNA prot. PR_MTUTG_Ingresso_0038705_20220721 si è proceduto alla richiesta della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dei soggetti di cui all'art. 85 del citato D. Lgs 159/2011.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, di seguito "Contratto".

Il servizio viene affidato dal Ministero ed accettato dal Contraente sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- offerta tecnica- economica prot. n CMM-PRO-22-057 del 25/08/2022;
- patto di integrità.

Il presente Contratto è disciplinato inoltre da:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi "Codice");
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi "Codice delle leggi antimafia");
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le previsioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 170 del 29 aprile 2022;
- altre normative vigenti in materia;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Il Ministero affida al Contraente, che accetta, in relazione all'Accordo stipulato tra Ministero e l'Agenzia Spaziale Italiana, l'esecuzione di un servizio di ricezione, elaborazione ed analisi di dati

relativi ad immagini SAR fornite, in numero di 800 su base annua, derivanti da telerilevamento da satellite delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali, al fine dell'individuazione precoce di eventuali sversamenti di idrocarburi.

I prodotti di elaborazione dei dati satellitari dovranno essere forniti in Near Real Time (entro 30 minuti dal passaggio del satellite).

I report relativi agli inquinamenti di idrocarburi dovranno contenere le seguenti informazioni:

- coordinate dei dati satellitari, data e ora di acquisizione;
- generazione dei report di allerta su possibili fuoriuscite di prodotti oleosi;
- mappa con indicazione della posizione degli sversamenti;
- numero di sversamenti individuati nell'immagine;
- classificazione degli sversamenti (livello di confidenza: high, low);
- caratteristiche degli sversamenti, posizione forma, dimensioni;
- dati meteo oceanografici associati (vento ed onde);
- possibile associazione della fonte di inquinamento, unità navale o piattaforma.

Qualora nell'area di indagine sia rilevato un inquinamento presuntivamente causato da un'unità navale in transito, dovranno essere generate informazioni sull'individuazione della nave stessa (localizzazione, stima dimensioni, velocità, ecc.), eventualmente integrate con i dati dei sistemi cooperativi (AIS, VTS, VMS, LRIT), se disponibili e forniti dall'Amministrazione.

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere lo svolgimento di un corso di formazione sulle attività di cui sopra previste, dedicato al personale di questo Ministero e delle altre Amministrazioni che saranno tempestivamente indicate, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

I prodotti dell'elaborazione dei dati satellitari saranno pubblicati su portale WEB – GIS, cui questo Ministero ed altre Amministrazioni da quest'ultimo indicate dovranno poter accedere con protocolli di sicurezza. Dallo stesso portale dovrà essere possibile scaricare le immagini geo-referenziate ricampionate ed i file vettoriali relativi agli inquinamenti.

Qualora a seguito dell'elaborazione delle immagini satellitari sia rilevata la presenza di inquinamenti in mare, dovrà essere immediatamente diffuso un allarme via e-mail, telefono ai recapiti di posta elettronica e telefonici che saranno indicati da questo Ministero al Contraente alla prima riunione di avvio delle attività.

Il Ministero si riserva la facoltà di formulare osservazioni o richiedere al Contraente le integrazioni e/o modifiche opportune, per una migliore rispondenza delle attività agli obiettivi perseguiti dal Ministero stesso. Tali integrazioni e/o modifiche saranno soggette a valutazioni ed eventuale accettazione da parte del Contraente, da trasmettere al Ministero entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione/modifica.

ARTICOLO 3 - Durata, effetti e modalità di esecuzione del servizio

Il Contratto vincola il Contraente sin dal momento della sua sottoscrizione ed impegna l'Amministrazione solo dopo la sua registrazione da parte dei Competenti Organi di Controllo. Il Ministero, tramite posta elettronica certificata, comunicherà al Contraente la data di inizio attività.

Il Contratto avrà termine alla scadenza di 12 mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di inizio attività, fatto salvo il caso in cui l'Agenzia Spaziale Italiana, per priorità di utilizzazione dei satelliti derivanti da sopravvenute esigenze di difesa o di protezione civile, renda disponibili un numero di immagini inferiori a quello pattuito. In tal caso il Contratto si protrarrà automaticamente per il tempo necessario al completamento della fornitura, alle stesse condizioni tecnico-economiche e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice il Ministero potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo contrattuale

L'importo complessivo e onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente Contratto ammonta a € 496.000,00 (quattrocentonovantaseimila/00) più I.V.A. del 22% pari ad € 109.120,00 (centonovemilacentventi/00) per un totale di € 605.120,00 (seicentocinquemilacentventi/00).

ARTICOLO 5 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice il Contraente costituisce una garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 93, comma 3 del citato Codice. La polizza fideiussoria è identificata con il numero 2358412 emessa in data 02/08/2022.

ARTICOLO 6 - Modalità e termini di pagamento

Il Ministero procederà ad emettere i relativi provvedimenti di pagamento, previa verifica delle prestazioni effettuate, con le modalità di seguito specificate:

1. una prima rata pari al 40% dell'importo complessivo, entro due mesi dalla comunicazione di avvio delle attività;
2. la seconda rata pari al 40% dell'importo complessivo, al termine del nono mese dall'avvio delle attività;
3. la terza rata pari al 20%, alla scadenza del Contratto, a seguito della piena esecuzione della prestazione dedotta in Contratto.

Ai sensi della Direttiva 2011/7/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla ricezione nel sistema IPA, il cui codice è J0V097.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legge 24/04/2014, n. 66, ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG assegnato al presente Contratto, senza il quale, ai sensi del c. 3 del citato art. 25, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento.

ARTICOLO 7 - Obblighi del Contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 8 - Oneri a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Contratto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. Il Contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nella stessa offerta.

ARTICOLO 9 - Obblighi del contraente

Per tutta la durata del presente Contratto, il Contraente si impegna a tenere costantemente aggiornato il Ministero sullo svolgimento delle attività.

Il Contraente è tenuto ad inviare al Ministero entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto, il nominativo del responsabile per le attività inerenti l'espletamento del servizio.

Il Ministero potrà richiedere al Contraente tutta la documentazione necessaria alla migliore comprensione del lavoro svolto e potrà convocare i responsabili delle attività al fine di concordare eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero risultare opportune.

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Il Contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10 - Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei dipendenti della società, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Ministero.

ARTICOLO 11 - Brevetti e diritti d'autore

Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti indicati nel comma 1, il Contraente manleva e terrà indenne il Ministero, assumendo a proprio carico la difesa e tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, qualora vengano emessi provvedimenti inibitori od interdittivi che impediscono la regolare esecuzione del servizio, il Ministero ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto.

ARTICOLO 12 - Trasparenza dei prezzi

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 13 - Patto di integrità

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di anticorruzione, viene allegato al presente Contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale il relativo documento debitamente sottoscritto dal Contraente.

ARTICOLO 14 - Risoluzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 del Codice, l'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti del Contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione, anche parziale, del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile, dal Codice e dalle Leggi in materia di Contabilità di Stato.

Nel caso di risoluzione del Contratto il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

L'esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 15 - Risoluzione del Contratto per reati accertati

Qualora nei confronti di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Contraente sia intervenuta l'emissione di un provvedimento che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 575 del 1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di fornitori, di lavoratori od altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone all'Amministrazione, in relazione allo stato del servizio ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto.

Nel caso di risoluzione il Contraente ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente espletato decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ARTICOLO 16 - Diritto di cessione del Contratto e cessione del credito

E' fatto divieto al Contraente di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106 del Codice, il presente Contratto, a pena di nullità del Contratto medesimo. Il Contraente, solo previo consenso dell'Amministrazione, può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità previste ex art. 106 del Codice.

ARTICOLO 17 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e dal Reg. UE679/16 e successive abrogazioni, integrazioni e modificazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Ministero. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 18 - Elezione di domicilio

Le comunicazioni, notificazioni e corrispondenze di cui agli articoli precedenti vanno indirizzate: quanto al Contraente presso gli Uffici aventi sede in via Tiburtina 965 00156 Roma; referente dott. Giampiero Passini; quanto al Ministero alla sede di Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Direzione generale PNM - Divisione VI *Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare* della DG-PNM - RUP: dott. Paolo Feliciotti - responsabile dell'esecuzione del contratto; Ufficio di coordinamento operativo interventi in mare- COIMAR.

ARTICOLO 19 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per il Ministero



EMANUELA
SPADONI
Ministero della
Transizione
Ecologica
DIRIGENTE
06.09.2022
11:01:57
GMT+00:00

per e-GEOS S.p.A.

PATTO DI INTEGRITÀ

VISTO

l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024 del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 170 del 29 aprile 2022;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 223 in data 30 ottobre 2020;

L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di Integrità predisposto da

altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formare, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formare parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2

(Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziarla, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicato a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'articolo 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase

successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

1. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi tre anni.

Articolo 5

(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6

(Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.